

COPIA

Data 4 DIC. 2012

Protocollo 39244/ΔB0800

anticipata via fax
al n. 011-5624472

Al Direttore
ANCE
Piemonte – Valle d'Aosta
corso Govone n. 5
10129 TORINO

**Oggetto: Riscontro a nota Ance prot. n. 394 del 21 novembre 2012:
Legge regionale n. 1 del 2 marzo 2011.**

"Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) e alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti)."

Con la nota specificata in oggetto, l'Ance chiede di precisare se, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 2 marzo 2011 n. 1 "Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) e alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti)", le deliberazioni comunali antecedenti, ovvero approvate entro il 29 settembre 2009 ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 luglio 2009 n. 20, siano ancora efficaci o se, invece, non debbano più trovare applicazione.

In proposito è utile precisare quanto segue:
l'articolo 6 (Facoltà comunali in ordine all'applicazione della legge) della legge regionale n. 20/2009 prescriveva che:

1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono indicare i parametri quantitativi e qualitativi stabiliti dagli strumenti urbanistici non derogabili per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7.
2. I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7, anche per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti di cui alla presente legge.;

pertanto, entro il 29 settembre 2009 i comuni con deliberazione del Consiglio comunale hanno potuto approvare alcune limitazioni al contenuto della legge regionale n. 20/2009. Tali limitazioni, decise dai comuni e limitate ai contenuti degli articoli 3, 4 e 7 della legge allora vigente, per la gran parte inibivano la possibilità di derogare all'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici poiché la legge regionale ammette di derogare a tale parametro *per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano*.

Con l'entrata in vigore delle modifiche contenute nella legge regionale n. 1/2011, l'art. 9 (Norma transitoria) prevede che :

1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adeguatamente motivata tenuto conto dei limiti posti dalla legge stessa, possono disporre l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 7 della L.r. 20/2009, come modificati dalla presente legge, in tutto o in parte del territorio comunale.
2. Entro il termine di cui al comma 1 i comuni possono adeguare agli articoli 3 e 4 della l.r. 20/2009, come modificati dalla presente legge, le deliberazioni con le quali hanno disposto l'esclusione dell'applicazione degli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione in deroga in tutto o in parte del territorio comunale.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2, non adeguate agli articoli 3 e 4 della l.r. 20/2009, come modificati dalla presente legge, non sono applicabili alla presente legge.

Tale disposizione, chiara, categorica e senza esclusioni, è stata predisposta proprio al fine di ovviare, senza dubbi e incertezze, a quanto oggi segnalato dall'Ance nella nota di cui in epigrafe. Le congetture segnalate, fatte proprie da alcuni comuni, sono irragionevoli e prive di fondamento: con l'entrata in vigore della legge n. 1/2011, avvenuta il 19 marzo 2011, ovvero 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, le deliberazioni comunali approvate dai comuni entro il 29 settembre 2009 non sono più applicabili; come recita il comma 3 dell'articolo 9 sopra riportato, le deliberazioni non adeguate alle nuove disposizioni, ovvero agli articoli 3, 4 e 7 come modificati, non sono più applicabili, **e tale adeguamento non può avvenire in forma tacita**, come, sembra, sia stato ipotizzato da qualche Amministrazione comunale.

Entro il 18 maggio 2011, ovvero entro 60 giorni dal 19 marzo 2011, le Amministrazioni comunali potevano deliberare.

- nuove limitazioni all'applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 20/2009, come modificata dalla legge regionale n. 1/2011;
- limitazioni modificate, e quindi in parte nuove, rispetto a quelle già decise entro il 29 settembre 2009;
- di confermare che le limitazioni, già decise entro il 29 settembre 2009, laddove possibile si applicano ai nuovi articoli 3, 4 e 7, come sostituiti dalla legge regionale n. 1/2011.

Deve essere chiaro che, in mancanza di nuova deliberazione comunale approvata tra il 19 marzo ed il 18 maggio 2011, le disposizioni in deroga, contenute nella legge regionale n. 20/2009 come modificata dalla legge regionale n. 1/2011, si applicano senza le limitazioni consentite ai comuni.

SI PREGA DI DARE ALLA PRESENTE LA MASSIMA DIFFUSIONE.

Distinti Saluti.

Il Direttore
Ing. Livio Dezzani

Referente:
dott. Antonio Trifirò